



Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6

del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175

Assemblea dei Soci del 28 giugno 2019

## INTRODUZIONE

L'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, allo scopo di assicurare l'uso corretto delle risorse economiche pubbliche, pone a carico delle società a partecipazione pubblica l'onere di adottare misure finalizzate a prevenire la possibilità che le stesse si trovino in situazione di crisi aziendale.

In particolare, il comma 2 della norma richiamata stabilisce che le società a controllo pubblico, attraverso i propri organi amministrativi, predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea.

Il comma 3 della disposizione in questione, stabilisce inoltre che gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico integrino, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza,
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale,
- c) codici di condotta propri,
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Il comma 4 prevede che gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 siano indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Tale obbligo di legge non è correlato, ad oggi, da ulteriori precisazioni in merito alla formulazione dei programmi di valutazione, anche perché il D.Lgs. n. 175/2016 si rivolge ad una platea molto eterogenea di amministrazioni pubbliche e società partecipate.

## ASSETTO SOCIETARIO

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (in seguito, per brevità, denominata ACEA) è una società *in house* a totale partecipazione pubblica.

I suoi soci sono 57 Comuni della Provincia di Torino.

Al 31/12/2018 la compagine sociale è così costituita:

### AZIONI ORDINARIE

Comune Airasca	1,11795%
Comune Angrogna	1,11795%
Comune Bibiana	0,49687%
Comune Bobbio Pellice	0,24843%
Comune Bricherasio	4,09915%
Comune Buriasco	0,74530%
Comune Campiglione	0,12422%
Comune Cantalupa	2,60855%
Comune Cavour	1,98747%
Comune Cercenasco	2,11169%
Comune Cumiana	4,47181%
Comune Fenestrelle	0,12422%
Comune Frossasco	3,85072%
Comune Garzigliana	0,62108%
Comune Inverso Pinasca	0,74530%

Comune Luserna S.G.	3,22964%
Comune Lusernetta	0,62108%
Comune Macello	0,86952%
Comune Massello	0,86952%
Comune None	1,11795%
Comune Osasco	0,49687%
Comune Perosa A.	3,85072%
Comune Perrero	0,24843%
Comune Pinasca	2,85699%
Comune Pinerolo	32,17215%
Comune Piscina	2,85699%
Comune Pomaretto	1,49060%
Comune Porte	2,36012%
Comune Pragelato	0,12422%
Comune Prali	0,12422%
Comune Pramollo	0,24843%
Comune Prarostino	0,62108%
Comune Roletto	1,49060%
Comune Rorà	0,12422%
Comune Roure	0,12422%
Comune S. Germano	1,49060%
Comune S. Pietro	1,24217%
Comune S. Secondo	2,11169%
Comune Salza di Pinerolo	0,12422%
Comune Scalenghe	1,98747%
Comune Torre Pellice	1,24217%
Comune Usseaux	0,12422%
Comune Vigone	1,24217%
Comune Villafranca	3,60229%
Comune Villar Pellice	0,49687%
Comune Villar Perosa	5,09289%
Comune Volvera	0,86952%

#### **AZIONI CORRELATE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Comune di Bardonecchia	0,00050%
Comune di Carmagnola	0,00348%
Comune di Cesana Torinese	0,00025%
Comune di Chianocco	0,00025%
Comune di Giaglione	0,00012%
Comune di Graverè	0,00012%
Comune di Lombriasco	0,00025%
Comune di Novalesa	0,00012%
Comune di Pancalieri	0,00025%
Comune di Sestriere	0,00012%

### **PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (ART. 6, COMMI II E IV DEL D.Lgs 175/2016)**

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le "società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4", ossia nella presente relazione.

Scopo del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs 167/2016 è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società ed a favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci.

Ai fini dell'individuazione di situazioni che si qualificano come "crisi aziendale" occorre individuare e monitorare degli indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale, al fine di consentire all'Organo amministrativo di adottare i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il superamento anomalo di parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società è da intendersi "soglia d'allarme".

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel "Regolamento di programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, c. II e dell'art. 14, c. II del D.Lgs 175/2016" approvato dall'Organo Amministrativo della Società in data 12.04.2019.

Al fine di rilevare il potenziale "rischio di crisi aziendale" si ha una "soglia d'allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni (le percentuali sono individuate in maniera coerente con le specificità dei settori – Servizio Idrico Integrato, Igiene ambientale, Teleriscaldamento - e con i principi economico-finanziari della gestione):

1. **Gestione operativa** (Valore della produzione meno costi della produzione).  
Si ha una prima soglia di criticità in caso di differenza negativa in un esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di differenza negativa per tre esercizi consecutivi superiore al 20% della media del Valore della produzione in tale periodo.
2. **Perdite di esercizio** (Risultato dopo le imposte).  
Si ha una prima soglia di criticità in caso di perdita in un esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di perdita per tre esercizi consecutivi il cui valore cumulato sia superiore al 20% del Patrimonio Netto.
3. **Relazione redatta dalla Società di Revisione.**  
Si ha una prima soglia di criticità in caso di presenza all'interno della Relazione di rilievi; si ha la soglia di allarme in caso di presenza all'interno della Relazione di dubbi sulla continuità aziendale.
4. **Relazione redatta dal Collegio Sindacale.**  
Si ha una prima soglia di criticità in caso di presenza all'interno della Relazione di rilievi; si ha la soglia di allarme in caso di presenza all'interno della Relazione di dubbi sulla continuità aziendale.
5. **Indice di struttura finanziaria** (Patrimonio Netto+ Debiti a medio-lungo termine / Attivo Immobilizzato).  
Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto l'indicatore inferiore ad 1 per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indicatore inferiore ad 1 per più del 30%.
6. **Rapporto tra Oneri finanziari e fatturato.**  
Si ha una prima soglia di criticità in caso di indice superiore al 5% in un solo esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice superiore al 5%.
7. **Indice di disponibilità finanziaria** (Attività correnti / Passività correnti).  
Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto l'indicatore inferiore ad 1 per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indicatore inferiore ad 1 per più del 30%.
8. **Indice di durata dei crediti commerciali a breve termine o velocità di incasso** (crediti commerciali a breve termine /fatturato)\* 360.

Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto la variazione dell'indicatore per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice (in giorni) maggiore di 4 volte le condizioni concordate (mediamente 70 gg).

L'indice è stato riparametrizzato tenendo in considerazione la particolare modalità di fatturazione del settore idrico in conseguenza dell'accordo operativo vigente con Smat Spa per cui 1/3 dei crediti risultanti a fine esercizio risultano non scaduti e pagabili in parte a luglio e novembre dell'esercizio successivo.

9. **Indice di durata dei debiti commerciali a breve termine o velocità di pagamento** (debiti commerciali a breve termine /  $B6 + B7 + B8$ ) \* 360.

Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto la variazione dell'indicatore per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice (in giorni) maggiore di 3 volte le condizioni concordate (mediamente 75 gg).

## VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI INTEGRARE GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 6, COMMI III, IV E V DEL D.LGS. 175/2016)

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per sua natura e per il settore in cui opera è tenuta a rispettare il Codice degli appalti e i principi comunitari su cui si basano le procedure d'acquisto, inoltre per garantire una maggiore trasparenza ha adottato altri strumenti integrativi di governo societario.

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento Contratti dei lavori forniture e servizi</li> <li>- Regolamento elenco operatori economici</li> <li>- Regolamento fondo economale</li> <li>- Procedura Approvvigionamenti e Magazzino</li> <li>- Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/2001</li> <li>- in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in</li> </ul>	

		<p>materia di violazione del diritto d'autore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione</li> <li>- Sistema qualità</li> </ul>	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	<p>La Società si è dotata di un organo di controllo interno <i>ad hoc</i>. Il monitoraggio viene svolto con cadenza semestrale.</p>	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;</li> <li>- Codice Etico;</li> <li>- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;</li> </ul>	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	<p>La Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato, conforme e certificato rispetto alle norme ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001. La Società è, inoltre, in possesso della certificazione CEI 11352:2014</p>	